

**Oggetto: AFFIDO INCARICO ALL'ING. DANIELE TAROLLI DELLA REDAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO MAGAZZINO COMUNALE SULLA P.F. 1343/1 E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE MAGAZZINO IDENTIFICABILE CON LA P.ED. 598 IN LOC. MORANDINO C.C. DAONE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale di Daone n. 34 dd. 30.09.2009, esecutiva, di approvazione del piano di lottizzazione riguardante il comparto C sulle pp.ff. 1343/1-2, 1340/2-3, e sulla p.ed. 598 CC Daone in località Morandino di proprietà comunale;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale di Daone n. 100 dd. 05.07.2011, immediatamente eseguibile, di affido al dott. Ing. Tarolli Daniele dell'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Costruzione di un nuovo magazzino comunale sulla p.f. 1343/1 e demolizione dell'esistente magazzino identificabile con la p.ed. 598 in loc. Morandino C.C. Daone; con convenzione Reg. 416 Scritture private di data 13.10.2011 si è perfezionato l'incarico;

**Vista** la variante architettonica al progetto già approvato in commissione Paesaggistica di Comunità con delibera 108/2012 e Pratica n. 1/6961, ove sono previste alcune modifiche necessarie e indispensabili, vista la tipologia del capannone del tipo "Capannone prefabbricato". L'edificio che verrà realizzato è caratterizzato da un unico volume collocato in posizione centrale rispetto al lotto, il fronte sud principale è rivolto verso la strada confinante e si affaccia verso gli edifici esistenti. Il fabbricato è a pianta rettangolare delle dimensioni di 30,50 m x 15,50 m, con una superficie coperta di 568,75 mq e verrà realizzato con elementi prefabbricati in C.A. La struttura prefabbricata è costituita da pilastri, plinti, e architravi in C.A. Prefabbricati. La copertura è realizzata in traviature in C.A.P. e il manto di copertura in lamiera zincata isolata con pannello tipo sandwich. L'aerazione e l'illuminazione del fabbricato sono garantite da un serie di finestre in alluminio poste su tutti i lati;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale di Daone n. 15 dd. 24.04.2013 di approvazione del progetto preliminare per la costruzione di un nuovo magazzino comunale sulla p.f. 1343/1 e demolizione dell'esistente magazzino identificabile con la p.ed. 598 in loc. Morandino C.C. Daone – VARIANTE ARCHITETTONICA di data Giugno 2012 agli atti sub prot. N. 3088 di data 03.07.2012 a firma del dott. Ing. Tarolli Daniele con studio tecnico in Pieve di Bono iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al n.2376

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale di Daone n. 109 dd. 18.09.2013 di approvazione in linea tecnica il progetto esecutivo di "COSTRUZIONE DI UN NUOVO MAGAZZINO COMUNALE SULLA P.F. 1343/1 E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE MAGAZZINO IDENTIFICABILE CON LA P.ED. 598 IN LOC. MORANDINO C.C. DAONE – VARIANTE ARCHITETTONICA", redatto dal dott. ing. Tarolli Daniele di data dicembre 2012 agli atti sub prot. N. 2676 acclarante un importo complessivo dei lavori di Euro 310.031,22, di cui Euro 6.289,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 160.849,56 per somme a disposizione per un totale complessivo di Euro 470.880,78=;

**Ricordato** che con deliberazione della Giunta Comunale di Daone n. 111 del 18.09.2013 è stato istituito, ai sensi dell'art. 22 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., l'Ufficio di Direzione Lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo, ai sensi dell'art. 22 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e Capo II – Direzione dei lavori del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. art. 113 per il "Progetto per la ricostruzione di un nuovo magazzino comunale sulla p.f. 1343/1 C.C. Daone e demolizione dell'esistente magazzino identificabile con la p.ed. 598 in loc. Morandino", nella figura di un Direttore dei lavori in persona del dott. ing. Giuseppe Pellegrini con studio tecnico in Tione di Trento;

**Preso atto** che:

- l'impresa Mosca Costruzioni snc di Mosca geom. Daniele con sede a bersone (TN) in Via Formino n. 2 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 00133460220 ha offerto un ribasso del 33,11% sull'importo a base d'asta di 168.932,05 € di lavori edili, oltre all'importo della sicurezza non soggetto a ribasso di 4.372,19 € per un importo totale di contratto di 173.304,24 € (vedasi contratto rep. N. 602 prot. 423 del 29.01.2014).
- l'impresa Lunati Prefabbricati s.r.l. con sede a Carpenedolo in Via Tezze 41 - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 01659660987 – partita IVA 01659660987, ha offerto un ribasso del 16,987% sull'importo a base d'asta di 134.809,51 € dei lavori da prefabbricatore oltre all'importo della sicurezza non soggetto a ribasso di 1.917,47 € per un importo totale di contratto di 136.726,98 € (vedasi contratto rep. N. 603 prot. 1650 del 11.04.2014).

**Ricordato** che si è proceduto alla consegna dei lavori da imprenditore edile in data 14.03.2014, come risulta dal verbale di consegna delle opere prot. n. 1471 ed anche per le opere da prefabbricatore si è provveduto alla relativa consegna in data 23.05.2014 come risulta dal verbale di consegna delle opere prot. n. 2387 del 04.06.2014;

**Considerato** che era stata manifestata dall'Amministrazione di Daone la volontà di apportare alcune modifiche al progetto approvato anche in vista di un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale di Daone n. 154 del 30.12.2014 con cui si è disposto:

1. Di approvare, la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di "COSTRUZIONE DI UN NUOVO MAGAZZINO COMUNALE SULLA P.F. 1343/1 E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE MAGAZZINO IDENTIFICABILE CON LA P.ED. 598 IN LOC. MORANDINO C.C. DAONE, redatta dall'ing. Daniele Tarolli titolare dello Studio Tecnico Archingeo, con sede a Pieve di Bono (Tn) in Via Regina Elena n. 13, C.F. TRLDNL73S22L174F, iscritto all'Albo n. 2376 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, presentata in data 30.12.2014, al protocollo del Comune n. 5855 e composta dagli elaborati citati in premessa.
2. Di approvare, i 2 verbali di concordamento nuovi prezzi pattuiti in data 29.12.2014 dal tecnico ing. Daniele Tarolli rispettivamente con la ditta Mosca Costruzioni snc di Mosca geom. Daniele con sede a Bersone (TN), e la ditta Lunati Prefabbricati s.r.l. con sede a Carpenedolo (BS);
3. Di dare atto che per effetto dei nuovi lavori di variante il termine per l'ultimazione dei lavori medesimi viene prorogato rispettivamente per le opere da imprenditore edile di 45 giorni naturali consecutivi, e per le opere da prefabbricatore in CAP, di 30 giorni naturali consecutivi.
4. Di affidare i nuovi e maggiori lavori agli stessi contraenti originari ossia:

- all'impresa Mosca Costruzioni snc di Mosca geom. Daniele con sede a Bersone (TN) in Via Formino n. 2 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 00133460220, le opere da imprenditore edile previste in perizia, mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo.
  - all'impresa Lunati Prefabbricati s.r.l. con sede a Carpenedolo (BS), in Via Tezze 41 - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 01659660987 – partita IVA 01659660987, le opere da prefabbricatore in CAP previste in perizia, mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.
5. Di dare atto che per le opere impiantistiche (elettriche e termoidrauliche) non ancora appaltate procederà direttamente il Funzionario Responsabile al relativo affido dei lavori secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base dei nuovi elaborati di progetto allegati alla perizia di variante;
6. Di dare atto che l'importo totale di progetto non cambia come si evince dal quadro economico di raffronto che riporta sempre la somma complessiva di Euro 470.880,78=;

**Considerato** che è stata manifestata la volontà da parte dell'Amministrazione comunale di Valdaone, di apportare altre modifiche al progetto già approvato anche in vista di un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

**Essendo** stato richiesto all'ing. Daniele Tarolli un nuovo preventivo di parcella per la redazione della perizia di variante relativa ai lavori in oggetto;

**Considerato** che dal preventivo di parcella redatto dall'ing. Daniele Tarolli trasmesso con nota datata 26.06.2015 prot. n. 4618 del 29.06.2015, risulta che per la redazione della 2° perizia di variante relativa ai lavori in oggetto emerge un importo dell'onorario di Euro 766,37 al quale il professionista ha applicato uno sconto del 36,26% per una somma netta di Euro 488,48=; all'onorario vanno poi aggiunte le relative spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Euro 549,78 al quale il professionista ha applicato uno sconto del 36,26% per una somma netta di Euro 350,43) per ottenere un importo totale di Euro 838,91= + 4% di oneri previdenziali + 22% di IVA per un importo complessivo di Euro 1.064,41=;

**Ritenuto** necessario affidare l'incarico della redazione della suddetta perizia suppletiva di variante al fine di poter apportare le modifiche richieste al progetto approvato;

**Visto** l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

**Rilevato** che la spesa di cui alla presente deliberazione, pari a Euro 1.064,41= non rientra nel quadro di spesa dell'opera, ma trova disponibilità all'intervento 2.08.01.01 capitolo 9376 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui.

**Dato atto** che gli affidamenti degli incarichi tecnici nel limite dell'importo di euro 26.000,00, come stabilito al comma 12 dell'articolo 20 ed all'art. 22 della L.P. 26/1993, possono essere disposti anche prescindendo dallo schema tipo di convenzione di cui al medesimo articolo.

**Rilevata** la propria competenza all'adozione della presente deliberazione, in conformità a quanto previsto dall'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 06.06.2014 e ss.mm.

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo;

**Accertato che:**

- non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
- il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'incarico;
- il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico potrà essere assolta mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare;

**Sottolineato che** le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

- 1. Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro 20 giorni dalla data di affidamento dell'incarico;
- 2. Qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
- 3. Il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna della prestazione richiesta.

**Visto** il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Segretario comunale, limitatamente alle sue competenze ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Vista** l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario, in questo caso sostituito dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L. come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

## DELIBERA

1. **di affidare**, per quanto motivato in premessa, **all'ing. Daniele Tarolli** titolare dello Studio Tecnico Archingeo, con sede a Pieve di Bono (Tn) in Via Regina Elena n. 13, C.F. TRLDNL73S22L174F, iscritto all'Albo n. 2376 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, **l'incarico per la redazione della 2° perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di "COSTRUZIONE DI UN NUOVO MAGAZZINO COMUNALE SULLA P.F. 1343/1 E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE MAGAZZINO IDENTIFICABILE CON LA P.ED. 598 IN LOC. MORANDINO C.C. DAONE**, a fronte del compenso di Euro 488,48 a cui vanno poi aggiunte le relative spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Euro 350,43) per ottenere un importo totale di Euro 838,91= + 4% di oneri previdenziali + 22% di IVA per un importo complessivo di Euro 1.064,41=, come da preventivo di parcella dd. 26.06.2015, protocollo del Comune n. 4618 del 29.06.2015.
2. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 1.064,41= derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 (capitolo 9435) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso.
3. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
  - Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la suddetta perizia di variante di cui all'oggetto entro 20 giorni dalla data di affidamento dell'incarico
  - Il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla lettera a) decorre dalla data di ricevimento di copia della presente.
  - Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti
  - qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari ad € 7,50 per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile.
  - il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista dietro presentazione di fattura;
  - il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto;
  - tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.
3. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.. Le parti stabiliscono che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 C.C.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa (art. 3 co. 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturiti dal presente contratto. A tal fine, il contraente dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente dovrà comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG assegnato**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori
4. **Di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
5. **Di riconoscere** il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
6. **di dare evidenza**, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
7. **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.L.L.R.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.